

*Osservazioni ed emendamenti*

*Bozza di decreto legislativo concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni province e comuni ai sensi degli articoli 2,17 e 26 della legge n. 42/09*

*Roma, giugno 2011*

***OSSERVAZIONI***

***Premessa***

La legge delega in materia di federalismo fiscale, legge n. 42 del 5 maggio 2009, prevede all’articolo 2 comma 2 lettera z) che i decreti legislativi attuativi debbano disciplinare anche meccanismi premiali e sanzionatori per gli enti locali.

In particolare si deve tener conto dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e prevedere meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni o l’esercizio delle funzioni fondamentali.

Il Governo, nel caso in cui la regione o l’ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni, o l’esercizio delle funzioni fondamentali, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie commisurate all’entità di tali scostamenti che possono comportare l’applicazione di misure automatiche per l’incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo.

L’art. 17, comma 1, lettera b), prevede poi che, in riferimento al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, è adottato , tra gli altri , il seguente principio e criterio direttivo: rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilita' e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali e' valutata la virtuosita' dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

Inoltre all’articolo 17 comma 1 lettera e), nelle disposizioni di coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, il principio sopra descritto è ripreso e si stabilisce che nei decreti legislativi inerenti il coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo deve essere introdotto un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.

L’articolo 26 prevede infine forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.

Il quadro normativo nel quale si inseriscono le norme di attuazione degli articoli riguardanti premi e sanzioni della legge 42 del 2009 rappresenta un forte cambiamento per la gestione finanziaria dei comuni.

In particolare si abbandona il regime di dipendenza dai trasferimenti erariali, varando un sistema di entrate autonome e si creano le basi per una riparto della risorse disponibile attraverso una valutazione oggettiva della spesa in riferimento ai costi standard dei servizi fondamentali ed alla perequazione delle capacità fiscali per le altre funzioni.

***Maggiori criticità del testo***

Il quadro normativo vigente prevede un consistente apparato sanzionatorio, legato in particolare al rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità interno, attraverso il rimborso al bilancio dello Stato dello sforamento rilevato, il blocco assunzioni, l’impossibilità di sottoscrivere mutui, la riduzione dei compensi degli amministratori

Gli effetti che i meccanismi sanzionatori e premiali introdotti dallo schema di decreto legislativo determinano per le Autonomie locali e, in generale, per i rapporti tra i vari livelli di governo, sono estremamente delicati ed esulano da una visione complessiva e maggiormente integrata tra i vari provvedimenti attuativi della delega sul federalismo fiscale, rispetto ai vincoli di finanza pubblica esistenti e programmati, o programmabili, nonchè rispetto ai principi di coordinamento della finanza pubblica che costituiscono i fondamenti, sia del quadro normativo di cui alla legge 42/2009, sia della legge 196/2009 recante norme in materia di contabilità e finanza pubblica

In assenza di una riconsiderazione complessiva del quadro sanzionatorio, in coerenza con i diversi principi di delega sul federalismo fiscale, alcune disposizioni del testo sembrano mirare a conseguire un effetto di immagine nella punizione degli amministratori locali, che va molto al di là di quanto previsto dalla legge delega - come nel caso della previsione di una fattispecie inedita di fallimento politico degli amministratori e di un rafforzato ruolo della Corte dei conti che esorbita dalle attribuzioni della legge 131/03 – piuttosto che a creare un sistema di premi e sanzioni coerente con i principi di autonomia e responsabilità non solo nella gestione delle entrate e delle spese.

Occorre anche valutare che l’art. 5 della legge 42 del 2009 prevede l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica.

L’istituzione della Conferenza, attuato con il D. Lgs. 68/2011, prevede tra le funzioni della stessa il concorso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera e) della citata legge n. 196 del 2009 e l’avanzamento di proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi.

E’ necessario poi richiamare, nell’ambito della legge 196/2009, l’art. 8 che reca “Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali” e prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal Documento di Economia e Finanza (DEF).

Nella Nota di aggiornamento del DEF, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti.

Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

Lo schema di decreto legislativo in esame non tiene conto in alcun modo del necessario e fondamentale inquadramento normativo all’interno di tale contesto complessivo di rapporti tra i vari livelli di governo e affronta in modo diretto, rigido e precettivo il tema del complessivo sistema sanzionatorio e premiale per regioni ed autonomie locali

In ultimo, visti i tempi della progressiva attuazione del sistema dei fabbisogni standard occorrerebbe prevedere in questo decreto non tanto specifiche sanzioni sul patto di stabilità, ma norme di principio del sistema sanzionatorio e premiale che rinviino alle decisioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alle leggi di coordinamento della finanza pubblica la concreta definizione di fattispecie specifiche premiali e sanzionatorie

Queste le ragioni di fondo che non hanno consentito alle Autonomie locali di raggiungere l’intesa in Conferenza Unificata sul testo proposto dal Governo.

***EMENDAMENTI***

***Art. 4 (Inventario di fine mandato provinciale e regionale)***

Il decreto legislativo introduce un nuovo obbligo (la redazione dell’inventario di fine mandato) che dovrebbe essere precisato dal punto di vista terminologico e coordinarsi meglio con il riferimento alla condizione di ente strutturalmente deficitario che rimanda alla disciplina individuata con decreto ministeriale (allo stato attuale è quello del 24 settembre 2009).

Per gli enti locali in stato di dissesto finanziario è obbligatoriamente previsto (facoltativamente per gli altri) un inventario di fine mandato provinciale o comunale (art. 4) e ciò al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa delle Province e dei Comuni.

Tra i contenuti dell’inventario figurano anche gli eventuali rilievi della Corte dei Conti effettuati nell’ambito delle verifiche finanziario-contabili ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005 sugli enti locali, nel contesto del cosiddetto controllo collaborativo, e le osservazioni formulate dalle medesime sezioni nell’ambito di indagini programmate ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003.

Non si fa invece riferimento al sistema dei controlli interni degli enti che dovrebbero invece essere maggiormente rafforzati e quindi citati dalla norma come organi deputati a fornire elementi di valutazione e giudizio sugli andamenti economico – finanziari e sull’equilibrio complessivo della gestione.

Nello stesso modo non si fa riferimento all’azione di vigilanza e di referto del collegio dei revisori. Ciò appare necessario anche per una corretta valorizzazione dei controlli interni e della revisione contabile e altresì per ottenere un quadro maggiormente completo ed equilibrato nel complessivo sistema dei controlli esterni e interni e dei relativi esiti.

Vista la rilevanza particolare che viene ad assumere in questo specifico frangente, sarebbe utile proporre che le procedure di formazione e condivisione del decreto vengano assimilate a quelle previste dalla legge n.42/09, prevedendo l’intesa in Conferenza.

Per quanto riguarda i contenuti dell’inventario sarebbe più opportuna un’indicazione generale di principio sui contenuti ritenuti essenziali lasciando ai momenti di condivisione e confronto in Conferenza permanente la definizione di altri contenuti, o la migliore specificazione di quelli fondamentali, anche tenendo conto dell’evoluzione della finanza pubblica, dei vincoli della stessa e dei correlati temi della finanza locale. Ciò deve garantire il riferimento necessario, che manca nel decreto, alla dinamicità e non alla rigidità degli schemi di riferimento per l’analisi della finanza pubblica e in particolare del sistema sanzionatorio e premiale.

***Al comma 4 sostituire la parola “sentita” con le seguenti “d’intesa con”.***

***Al comma 1 eliminare ultimo periodo***

***Art. 5 (Regolarità della gestione amministrativo e contabile)***

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (l. 196/09) disciplina in modo compiuto le funzioni ispettive della Ragioneria generale dello Stato e non si comprendono le ragioni di una ulteriore disposizione normativa in materia

Come risulta chiaro la norma proposta nello schema di decreto legislativo non risulta necessaria e non si inserisce, ancora una volta, nel complessivo sistema delle relazioni tra i livelli di governo nel contesto del coordinamento della finanza pubblica, così come si evince dalla norma principale di riferimento rappresentata dall’art. 14 della legge 196/2009. Non spetta al decreto definire i parametri sulla base dei quali svolgere i poteri ispettivi e ciò rappresenta una distorsione normativa rispetto al sistema già delineato dalla legge 196/2009 che, tra l’altro, necessiterà di un esame attento, sulle finalità e sugli esiti, in sede di coordinamento e di definizione dei rapporti tra enti locali e amministrazioni centrali.

*Si propone di* ***cassare l’intero articolo****.*

***Art. 6 (Fallimento politico del presidente di Provincia e del Sindaco)***

Riformulare rubrica:

***Art. 6 (Responsabilità del presidente di Provincia e del Sindaco)***

La disposizione introduce in modo generico e non appropriato una sanzione per il “fallimento politico” del Sindaco e del Presidente della Provincia che non trova un riscontro diretto nella legge delega. La disposizione del comma 1 prevede altresì una sanzione per i revisori degli enti locali che siano stati dichiarati in dissesto finanziario. La sanzione per gli amministratori è automatica mentre per i revisori e soggetta ad una pronuncia della Corte dei Conti.

Lo schema di decreto individua per le Sezioni regionali della Corte dei Conti un nuovo potere nonché nuovi compiti, che risultano in contrasto con il quadro normativo disciplinato dalla legge 131/03, che prevede funzioni collaborative delle Sezioni regionali della Corte dei Conti.

Peraltro, il riferimento normativo deve essere fatto all’art. 58 del TUEL che, disciplinando le cause ostative alla candidatura le individua in fattispecie di reati di particolari gravità. Dovrebbe pertanto essere confermata la circostanza del dolo o colpa grave e valutato il periodo di durata della situazione di non eleggibilità procedendo ad una riduzione ragionevole dello stesso.

Infine l’UPI sottolinea la necessità di una fase intermedia che intercorra tra le pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in merito a comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale, e la deliberazioni di dissesto. Ciò viene infatti previsto per le Regioni, attraverso i “piani di rientro in materia sanitaria”, che rappresentano per così dire, una sorta di appello prima della dichiarazione di grave dissesto finanziario. Per gli enti locali si può individuare una fase temporalmente adeguata che consenta agli enti locali, previa sollecitazione del Prefetto, di attivare le azioni necessarie al ripristino economico finanziario della situazione contabile**.** Altrimenti, la procedura descritta nell’articolato, di fatto stravolgerebbe l’impianto normativo che ha introdotto nel nostro sistema pubblico il controllo collaborativo della Corte dei Conti e che si fonda sull’attività di autocorrezione dell’ente locale, basata sui rilievi e sui richiami operati dalla Corte e sull’azione di accompagnamento che la medesima svolge, nell’esame delle modalità con cui tali interventi di autocorrezione sono introdotti dall’ente.

La norma vuole rafforzare il valore, in termini di risultato finale, delle pronunce delle sezioni regionali di controllo attraverso un sistema sanzionatorio ancorato alla verifica dell’adozione delle misure correttive conseguenti all’accertamento da parte delle sezioni regionali e nel contempo prevede le sanzioni sugli organi di governo in relazione allo stato di dissesto. Ciò si colloca al di fuori della cornice normativa in cui è nato e si è sviluppato il controllo di natura collaborativa e affida allo stesso finalità e compiti che ne modificano alla radice la natura come disciplinata attualmente dalla legge.

Attualmente in base all’art. 1, comma 168, della legge 266/2005 le sezioni vigilano sull’adozione delle misure correttive conseguenti alle adottate pronunce e ciò si colloca in un contesto che è stato ritenuto compatibile con l’autonomia degli enti locali dalla Corte Costituzionale in particolare con la sentenza n. 179 del 2007.

Si consideri che i fondamenti del controllo collaborativo si ritrovano, come noto, nella legge 131/2003 che all’art. 7, comma sette, prevede, tra l’altro, “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati”.

L’esclusivo riferimento al cosidetto parlamentino locale dà contenuto e caratterizza il controllo collaborativo e non consente l’attivazione di altri procedimenti.

***Al comma 1***  ***sostituire la parola “dieci” con la parola “cinque” ove occorra.***

***Al comma 1, dopo le parole “ritenuti responsabili” inserire le seguenti “per dolo o colpa grave”***

***Al comma 2 sostituire le parole “entro il termine assegnato” con le parole “entro l’anno finanziario successivo*”**

***Art. 7 (mancato rispetto del patto di stabilità interno)***

***Riformulare: (Sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno)***

Sempre in riferimento al concetto di fondo che costituisce il filo conduttore della presente nota, appare maggiormente corrispondente ai principi della delega e al quadro complessivo d’insieme della finanza pubblica e del relativo coordinamento, che il decreto legislativo in esame esprima in termini generali alcune norme di principio e criteri direttivi sugli oggetti del sistema sanzionatorio, rinviando alle decisioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alle leggi di coordinamento della finanza pubblica, la concreta definizione di fattispecie specifiche sanzionatorie, anche in considerazione della evoluzione della situazione della finanza pubblica e della evidente necessità di rimodulare, di conseguenza, obiettivi e relative sanzioni.

Per cui nella cornice di principi e criteri direttivi definiti dallo schema di decreto in esame le sanzioni da applicare all’ente inadempiente al patto di stabilità interno potranno essere definite su base triennale, con la legge di stabilità, in coerenza con i criteri direttivi medesimi, sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

I criteri direttivi possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Tale approccio garantisce la dinamicità e adattabilità dell’impianto sanzionatorio agli andamenti della finanza pubblica e dei relativi obiettivi e vincoli, ciò che non si rende possibile se il sistema è rigido come quello previsto dallo schema di decreto in esame.

Avuto riguardo al contenuto delle sanzioni appare utile sottolineare la particolare fattispecie della sanzione di cui alla lettera a) del primo comma che prevede il versamento al bilancio dello Stato della differenza tra il risultato realizzato e l’obiettivo programmatico assegnato in relazione al patto di stabilità interno: tale sanzione si caratterizza e si distingue rispetto alle altre che rappresentano limitazioni di tipo gestionale ai fini di ricondurre l’ente alla gestione coerente e in linea con gli obiettivi di finanza pubblica e appare pertanto di dubbia conformità ai principi della delega e al quadro costituzionale di riferimento.

.

**RIFORMULARE L’INTERO ARTICOLO**

1. **In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte della Regione, della Provincia autonoma o dell’ente locale, il sistema sanzionatorio da applicare all’ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è informato ai seguenti criteri direttivi:**
2. **applicazione di una sanzione commisurata alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;**
3. **determinazione di fattispecie gestionali che hanno determinato il superamento degli obiettivi e per le quali, considerata la finalità della spesa, non si applica la sanzione di cui alla lettera a);**
4. **introduzione di limiti nel settore della spesa corrente, al netto delle spese per la sanità nel caso della Regione;**
5. **introduzione di limitazioni nel ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;**
6. **previsione di contenimento della spesa di personale e degli organi istituzionali.**

1. **Le sanzioni da applicare all’ente inadempiente al patto di stabilità interno sono definite su base triennale, con la legge di stabilità, in coerenza con i criteri direttivi di cui al primo comma, sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.**
2. **I criteri direttivi di al comma 1 possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.**
3. **Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2014**.

***Art. 8 (patto di stabilità interno)***

***Riformulare: (patto di stabilità interno: virtuosità e sistema degli indicatori)***

Sebbene ci sia condivisione sugli indicatori previsti quali elementi di riferimento per la virtuosità degli enti, va comunque ricordato che tali indicatori possono funzionare, nel caso delle Province, sono allorquando vi sarà una autonomia finanziaria reale e concreta, in grado di esprimere effettive politiche fiscali sui rispettivi territori, e dunque corredata da ogni strumento informativo a ciò necessario.

In particolare per le Province occorrerebbe considerare tra le fattispecie premiali anche il contributo che esse possono dare all’azione di contrasto all’evasione fiscale dei piccoli comuni tramite le loro funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa.

Tra i meccanismi premiali, occorrerebbe inoltre prevedere la possibilità di travaso dei fondi dal bilancio dello Stato per i fondi non utilizzati in grandi opere nelle disponibilità di spesa in conto capitale degli enti locali, misura che non incide sull’indebitamento complessivo del Paese, ma che consentirebbe lo sblocco degli investimenti a livello locale.

In generale, si ritiene opportuno che il decreto legislativo in esame esprima in termini generali alcune norme di principio e gli oggetti del sistema premiale per rinviare alle decisioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alle leggi di coordinamento della finanza pubblica la concreta definizione di specifiche fattispecie premiali.

**RIFORMULARE**

1. **Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, ridurre l’obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della ~~sentita~~ ~~la~~ Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un insieme di indicatori economico-strutturali di cui al comma 2. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza ponderata di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori. E’ virtuoso l’ente che, relativamente a tutti gli indicatori, presenta valori migliori rispetto al valore medio. Il valore medio degli indicatori è individuato distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie speciali. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base di classi demografiche e delle aree geografiche da individuarsi con il decreto di cui al comma ~~4~~**

 **La valutazione della virtuosità degli enti è determinata altresì rispetto agli indicatori gestionali di cui al comma 2;**

1. **Il sistema degli indicatori di cui al comma precedente è definito sulla base dei seguenti criteri direttivi e finalità:**
2. **valutazione del grado di rigidità strutturale dei bilanci tenendo conto della dimensione degli enti locali;**
3. **analisi del grado di autonomia finanziaria con particolare riguardo agli incassi tributari ed extratributari , agli accertamenti delle entrate correnti tributarie ed extratributarie e ai relativi residui attivi;**
4. **valutazione degli effetti dell’attività finanziaria con particolare riguardo al risultato di amministrazione, ai residui passivi di parte corrente e di parte in conto capitale, all’ammontare del debito;**
5. **analisi del livello dei servizi e della pressione fiscale;**
6. **valutazione di comportamenti gestionali strettamente correlati all’esercizio delle funzioni fondamentali;**
7. **valutazione degli altri indicatori di cui alla lettera e) dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42.**
8. **valutazione del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard di cui al dlgs 216/10**
9. **Gli indicatori sono definiti su base triennale con la legge di stabilità, in coerenza con i criteri direttivi e le finalità di cui al comma 2, sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I criteri direttivi e le finalità di cui al comma 2 possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.**
10. **Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2014**.

***Art. 10 (Contrasto all’evasione fiscale e contributiva)***

L’art. 10 prevede che per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, la partecipazione delle Province all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori entrate riscosse a titolo definitivo e derivanti dall’intervento dell’ente.

La norma è carente rispetto all’individuazione di una adeguata forma di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di una definizione di forme di diretta collaborazione volte a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi.

Anche l’art. 11 si dimostra generico negli strumenti e nella definizione del sistema dei rapporti tra Province e Agenzia delle Entrate, mentre appare poco chiaro il riferimento fatto nell’ultimo comma in base al quale, nel rispetto della propria autonomia organizzativa le Province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell’Economia le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione. Non è chiaro come tale riferimento normativo si raccorda con il sistema introdotto dall’articolo 10.

*Emendamento*

*Al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole “****alla fruibilità e all’integrazione delle diverse basi informative****”.*